

**COMUNE DI CHIONS**  
Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'ATTUAZIONE DI GEMELLAGGI TRA IL  
COMUNE DI CHIONS E ALTRE CITTA'  
E  
PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI  
GEMELLAGGIO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2009

IL SINDACO  
- Fabio Santin -

IL VICE SEGRATARIO COMUNALE  
- dott. Dorino Favot -

## **PREMESSA**

L'Amministrazione Comunale di Chions nell'intento di contribuire ad una unione sempre più stretta tra i popoli europei e quindi di favorire scambi culturali e sociali tra città diverse, promuove iniziative di incontro tra Comunità attraverso convegni, conferenze, dibattiti ed attività diverse di interesse della popolazione locale, attuando iniziative volte alla realizzazione di gemellaggi tra i comuni di paesi europei. Il presente regolamento disciplina tale attività.

### **Art. 1: SCELTA DELLE CITTADINE CON CUI AVVIARE IL GEMELLAGGIO**

1. La scelta delle città con le quali attuare i gemellaggi può essere motivatamente proposta dal Sindaco, da ciascun assessore o consigliere comunale, da singoli cittadini o associazioni locali.
2. Compete alla giunta comunale valutare le singole proposte e, in caso di parere favorevole, inoltrare la proposta al consiglio comunale.
3. Il Consiglio Comunale assume con proprio atto la decisione finale sulla proposta. In caso di esito positivo, la delibera consiliare costituisce l'atto di adesione ufficiale al gemellaggio.
4. Con l'atto ufficiale di gemellaggio, le due città si impegnano a mantenere vivo il rapporto tra le rispettive comunità.

### **Art. 2: ATTO UFFICIALE DI GEMELLAGGIO**

1. L'atto ufficiale di gemellaggio può contenere un termine di durata o richiedere un suo rinnovo periodico.
2. Nel caso in cui fosse previsto un nuovo assenso, qualora l'amministrazione comunale non intendesse per qualsiasi ragione rinnovare il patto di gemellaggio, deve darne comunicazione al consiglio comunale.

### **Art. 3: ESCLUSIONI DAL GEMELLAGGIO**

Non sono disciplinate dal presente regolamento le attività concernenti scambi culturali, sociali e sportivi che non presuppongono l'atto ufficiale di gemellaggio tra le due città.

### **Art. 4: NATURA E COMPITI DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO**

E' istituito nel Comune di Chions il Comitato di Gemellaggio che rappresenta la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale nei confronti delle cittadine con le quali è gemellato. L'Amministrazione Comunale rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio, e coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale. Nell'esercizio della sua attività il Comitato di Gemellaggio, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza fra i popoli.

Il comitato del Gemellaggio avrà fra l'altro i seguenti compiti:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Chions;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio con una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative e con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.
- organizzare incontri fra i cittadini del Comune e le città gemellate al fine di promuovere le seguenti opportunità:
  - 1) conoscere le persone che abitano nelle città gemellate con la propria;
  - 2) conoscere meglio i vari aspetti della vita quotidiana degli abitanti delle città gemellate (vita familiare, vita professionale, scuole, istituzioni e servizi locali, ecc.);
  - 3) vivere e condividere la diversità culturale e il patrimonio culturale comune in Europa.

#### **Art. 5: FINANZIAMENTI**

1. Le spese per effettuare i gemellaggi e le iniziative ad essi connesse sono sostenute con fondi che possono essere concessi dalle Istituzioni Unione Europea, dalla Regione, da altri enti o da privati;
2. Le medesime spese possono essere finanziate anche con fondi propri di bilancio; i fondi previsti nel presente articolo sono allocati con specifici stanziamenti nel bilancio di previsione dell'anno corrente;
3. Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo, nonché di altre fonti di entrata stabilite di volta in volta.
4. E' compito della Giunta Comunale approvare di volta in volta il programma delle singole manifestazioni, con il relativo preventivo di spesa riguardante l'intervento finanziario del comune, e determinare il grado di partecipazione degli aderenti al gemellaggio e le spese a cui sono direttamente interessati (trasporto, vitto, alloggio e simili).
5. L'affidamento delle forniture e dei servizi relativi al gemellaggio viene effettuato nel rispetto delle normative di legge e di regolamento vigenti, esclusivamente dal responsabile dell'ufficio affari generali mediante proprie determinazioni;
6. Il responsabile dell'ufficio Affari Generali per l'attuazione del presente regolamento può avvalersi anche di personale di altri uffici individuato con determinazione del direttore generale.

#### **Art. 6: ASSEMBLEA DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO**

L'Assemblea del Comitato di Gemellaggio è istituita con delibera di Giunta Comunale ed è composta 13 componenti tra cui :

1. il Sindaco o da un suo delegato;
2. 6 rappresentanti delle associazioni operanti nel Comune fra persone aventi esperienza in campo culturale, sociale o altre forme di organizzazione sociale;
3. 1 rappresentante delle categorie economiche scelto fra le aziende del Comune di Chions con più di 20 dipendenti;
4. 1 rappresentante della scuola;
5. 4 componenti designati dal consiglio comunale tra le persone aventi esperienza in campo sociale e culturale.

Nella prima riunione i membri del Comitato nominano rispettivamente:

1. il Presidente, che non può essere né il Sindaco né il suo delegato;
2. Il Segretario-Tesoriere che avrà i seguenti compiti:
  - redigere un verbale ad ogni incontro del Comitato.
  - controllare e rendicontare per ogni singola iniziativa tutte le somme che verranno utilizzate dal Comitato e gestire direttamente il ricavato di cui all'art. 5 comma 3;

Nel caso in cui il Segretario sia assente, il Presidente nominerà di volta in volta il sostituto.

Il comitato dura in carica per tutta la durata dell'organo che lo nomina.

#### **Art. 7: CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO**

1. Il Comitato si riunisce ogni qual volta venga convocato dal Presidente o qualora lo chiedano n. 3 componenti.  
Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.  
Per la partecipazione ai lavori del Comitato non spetta alcuna indennità o rimborso spese, in quanto tale organo ha solo funzioni consultive.
2. L'Assemblea del Comitato si riunisce almeno due volte all'anno:
  - per predisporre il programma relativo alle iniziative dell'anno successivo, in funzione degli stanziamenti assegnati dall'Amministrazione Comunale;
  - per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche e/o integrazioni.

### **ART. 8: DOVERI DEL PRESIDENTE**

E' dovere del Presidente del Comitato di Gemellaggio svolgere tutti i compiti assegnati dal presente Regolamento ed in particolare:

1. firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato;
2. vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dall'Assemblea del Comitato trovino attuazione.

In caso di assenza del Presidente, il Sindaco o il suo delegato ne assume le competenze.

### **Art. 9: DECADENZA DEI COMPONENTI**

La decadenza di uno o più componenti dell'Assemblea del Comitato del Gemellaggio avviene per:

- dimissioni;
- dopo 3 assenze consecutive e non giustificate.

La decadenza è immediatamente efficace senza necessità di presa d'atto da parte dell'Assemblea del Comitato.

Nel caso di dimissioni di un componente la Giunta Comunale provvede alla surroga seguendo i medesimi criteri applicati per la nomina.

### **ART.10: DECADENZA DEL COMITATO**

Il mandato dei componenti dell'Assemblea del Comitato di Gemellaggio decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale. Tuttavia il Comitato resta in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.